

Bonus Cuneo fiscale INPS, spetta anche sulle prestazioni NASpl, CIG e Maternità. Analisi completa (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)

Il cosiddetto bonus cuneo fiscale (ex bonus Renzi) introdotto dal 1° luglio 2020 spetta per chi percepisce prestazioni dall'INPS? Analisi



Il Bonus Cuneo fiscale spetta anche sulle prestazioni a pagamento diretto INPS come NASpl, CIG e Maternità? Con lo scopo di ridurre il peso di contributi e tasse sugli stipendi dei lavoratori, dal 1° luglio 2020 hanno debuttato due benefici fiscali al posto dell'ex Bonus Renzi: il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione.

Il primo consiste in un credito IRPEF riconosciuto ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 28 mila, il secondo, confermato in via strutturale dalla Manovra 2021, opera come detrazione d'imposta per chi si colloca nella fascia reddituale 28.001 - 40.000 euro. Le misure agevolative vengono riconosciute in via automatica dal sostituto d'imposta, sia esso il datore di lavoro o l'INPS per le prestazioni erogate a sostegno del reddito o con finalità di inclusione sociale.

Nelle righe che seguono forniremo tutti i dettagli circa il riconoscimento del taglio del cuneo fiscale ai soggetti che percepiscono prestazioni a carico dell'INPS.

Sommario

- [1 Bonus Cuneo fiscale 2021: trattamento integrativo](#)
 - [1.1 Ulteriore detrazione](#)
- [2 Destinatari del taglio del cuneo fiscale: a chi spetta](#)
- [3 Riconoscimento del Bonus cuneo fiscale \(ex bonus Renzi\)](#)

- [4 Bonus Cuneo fiscale su prestazioni INPS](#)
 - [4.1 Prestazioni a pagamento diretto](#)
- [5 Modalità di calcolo dell'INPS](#)
 - [5.1 Prestazioni escluse](#)
- [6 Certificazione unica INPS](#)

Bonus Cuneo fiscale 2021: trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è un credito IRPEF in busta paga spettante a coloro che percepiscono redditi non eccedenti i 28 mila euro.

La misura è garantita per un ammontare annuo di 1.200 euro (100 euro mensili) a patto che l'imposta lorda sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, a nulla rilevando quelle per carichi di famiglia.

Nella determinazione del reddito complessivo, ai fini della spettanza o meno del trattamento, vengono conteggiati tutti i redditi dell'interessato, al netto di quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei premi di risultato soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Sono invece rilevanti i redditi:

- Provenienti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca;
- Esenti percepiti da soggetti impatriati;
- Dei lavoratori autonomi in regime forfetario.

Ulteriore detrazione

I percipienti redditi pari o superiori ad euro 28.001 e sino a 40.000 euro hanno diritto, in luogo del trattamento integrativo, ad una "ulteriore detrazione" aggiuntiva rispetto a quelle da lavoro dipendente o per carichi di famiglia.

La misura, introdotta in un primo tempo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stata resa strutturale dalla Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020).

L'ammontare del beneficio varia in funzione del reddito complessivo:

- Tra 28.001 e 35.000 euro l'ulteriore detrazione è determinata con la seguente operazione $960 + [240 * (35.000 - \text{Reddito complessivo}) / 7.000]$;
- Tra 35.000 e 40.000 euro la misura è calcolata in questo modo $960 * [(40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 5.000]$.

Destinatari del taglio del cuneo fiscale: a chi spetta

Le misure di riduzione del cuneo fiscale, in analogia con quanto previsto per l'ex "Bonus Renzi" spetta a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e, altresì, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, appartenenti alle seguenti categorie:

- Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- Compensi o indennità percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- Somme erogate a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per finalità di studio o addestramento professionale;
- Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Remunerazioni dei sacerdoti;
- Prestazioni pensionistiche;
- Compensi per lavori socialmente utili.

Riconoscimento del Bonus cuneo fiscale (ex bonus Renzi)

Le misure in parola vengono riconosciute direttamente dal sostituto d'imposta, in relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro, in via automatica senza attendere alcun nulla osta preventivo dell'interessato. Quest'ultimo può tuttavia informare il sostituto circa la volontà di:

- Rinunciare al trattamento integrativo / ulteriore detrazione;
- Percepire le misure agevolative solo in sede di conguaglio di fine anno anziché in misura mensile, in relazione ad ogni periodo di paga;
- Considerare altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto stesso) ai fini della spettanza o meno dei benefici.

Gli importi erogati agli aventi diritto vengono successivamente recuperati dal sostituto in sede di versamento delle imposte con modello F24, attraverso l'istituto della compensazione.

Bonus Cuneo fiscale su prestazioni INPS

Come chiarito dall'INPS con la circolare numero 96 del 21 agosto 2020, coloro che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o di inclusione sociale rientrano tra i potenziali beneficiari delle misure agevolative, posto che sono normativamente considerate somme della stessa categoria di quelli sostituite o perdute (articoli 6 e 49 del Testo unico delle imposte sui redditi). Si pensi ad esempio all'indennità di disoccupazione NASPI destinata a chi perde involontariamente il lavoro o ancora alla Cassa integrazione, finalizzata a compensare la perdita di retribuzione a fronte di una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Prestazioni a pagamento diretto

L'INPS agisce come sostituto d'imposta soltanto per le prestazioni previdenziali pagate direttamente all'assicurato. In tutti gli altri casi, nello specifico quando le somme vengono anticipate dal datore di lavoro in busta paga per conto dell'Istituto, spetta al datore di lavoro riconoscere il trattamento integrativo / ulteriore detrazione.

Bonus Cuneo fiscale NASPI

In base a quanto detto poc'anzi, i percettori di indennità di disoccupazione NASPI hanno diritto, al ricorrere dei requisiti reddituali e di capienza dell'imposta, al trattamento integrativo / ulteriore detrazione, riconosciuti dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta.

In particolare, l'Istituto calcolerà la spettanza e l'importo delle somme in base al reddito previsionale per l'intero periodo d'imposta, in relazione anche al periodo di fruizione del sussidio.

Bonus Cuneo fiscale Cassa integrazione

Le somme a carico dell'INPS per gli eventi di Cassa integrazione, siano essi quelli ordinari che speciali con causale "COVID-19", conferiscono all'interessato il diritto alle misure di riduzione del cuneo fiscale.

L'Istituto opera come sostituto d'imposta in caso di pagamento diretto delle somme all'interessato. Al contrario, se il trattamento viene anticipato in busta paga, il calcolo sull'eventuale spettanza del trattamento integrativo / ulteriore detrazione nonché l'erogazione dei benefici è a carico del datore di lavoro.

Bonus Cuneo fiscale Maternità e malattia

Per le prestazioni di malattia, congedo di maternità o paternità obbligatorio, congedo parentale, congedo obbligatorio del padre lavoratore, vale quanto descritto sopra per la Cassa integrazione.

Modalità di calcolo dell'INPS

Nella già citata circolare numero 96, l'INPS chiarisce le modalità di calcolo dei trattamenti di riduzione del cuneo fiscale, operate sulle prestazioni erogate dall'Ente direttamente ai beneficiari.

In particolare, le misure per cui viene utilizzato il metodo di calcolo del "reddito previsionale" annuo (con cui si simula in base all'importo a disposizione quello che sarà il reddito complessivo) sono:

- Indennità di disoccupazione NASPI;
- Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- Disoccupazione agricola;
- Assegni integrativi NASPI previsti dai Fondi di solidarietà;
- Assegno integrativo di NASPI e mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- Assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- Crediti da lavoro pagati dal Fondo di Garanzia;

- Indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- Assegno per le attività socialmente utili;
- Indennità di tirocinio;
- Congedo obbligatorio del padre lavoratore;
- Pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASPI e MINI-ASPI, mobilità ordinaria e disoccupazione edilizia.

Al contrario, le prestazioni in cui il calcolo dei benefici fiscali avviene in base ai dati disponibili (senza alcuna simulazione di quello che sarà il reddito complessivo nel periodo d'imposta) sono:

- Trattamenti di integrazione salariale, quali CIG ordinaria, straordinaria, in deroga, CISOA, assegno ordinario e di solidarietà;
- Assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIG straordinaria;
- Malattia;
- Indennità per inabilità temporanea assoluta per i lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- Congedo parentale;
- Congedo facoltativo padre;
- Indennità antitubercolari;
- Permessi ex Legge numero 104/1992;
- Congedo straordinario.

Prestazioni escluse

Le prestazioni INPS per cui non spettano il trattamento integrativo/ulteriore detrazione, riguardano l'erogazione di redditi soggetti a tassazione separata, come:

- TFR a carico del Fondo di garanzia;
- TFR esattoriali;
- Pagamenti arretrati delle prestazioni;
- Pagamento anticipo NASPI.

Sono da ultimo escluse, in quanto rappresentano redditi da lavoro autonomo, le seguenti prestazioni:

- Indennità di maternità per lavoratrici autonome;
- Indennità di maternità e di malattia per iscritti alla Gestione separata in qualità di liberi professionisti o titolari di partite IVA.

Certificazione unica INPS

Dei benefici fiscali corrisposti dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta sarà data evidenza in sede di produzione della [Certificazione Unica INPS](#), a partire già dal modello 2021 relativo ai redditi 2020, da trasmettere ai soggetti che hanno percepito le somme entro il 16 marzo prossimo.